

Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 23-3968

**Modifica alla DGR n. 13 - 6608 del 4 novembre 2013. Disposizioni sull'applicazione delle tariffe sulla tratta ferroviaria Settimo Torinese - Torino- Chieri e viceversa.**

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, all’articolo 12 prevede che sia la Giunta regionale a definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto;

con DGR n. 140-3091 del 13 novembre 1995 la Giunta Regionale ha approvato un primo progetto di unificazione tariffaria nell’Area metropolitana torinese tra ATM S.p.A. di Torino, SATTI S.p.A. (oggi riuniti in GTT S.p.A) e Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Trenitalia S.p.A.) da applicarsi ai titoli di abbonamento dei tre gestori (integrazione tariffaria nota col nome commerciale di “Formula”); in questa fase non sono oggetto di integrazione i biglietti di corsa semplice, disciplinati, come per gli altri vettori e le restanti aree secondo scaglioni pentachilometrici (fasce di percorrenza con a base la distanza di cinque chilometri o suoi multipli);

con D.G.R. n. 22-28376 del 18 ottobre 1999, fuori dall’ambito dall’applicazione del sistema integrato “Formula”, per i servizi automobilistici extraurbani in gestione a SATTI S.p.A., in deroga alle tariffe pentachilometriche, sono state autorizzate tariffe di corsa semplice e di abbonamento calcolate, non in base alla distanza chilometrica effettiva, ma con riferimento a zone cui sono assegnate le località della linea (zonali);

con deliberazione n. 22 – 5362 del 21 febbraio 2013, per sfruttare a pieno le potenzialità del servizio ferroviario metropolitano (sfm) all’interno dell’area urbana di Torino, la Giunta regionale ha istituito il biglietto ferroviario urbano di corsa semplice, valevole sui servizi ferroviari di seconda classe effettuati tra le stazioni/fermate situate nell’area urbana di Torino, definendone la tariffa come media aritmetica delle tariffe in allora applicate nel nodo di Torino. Il predetto biglietto ferroviario urbano consente di effettuare un solo viaggio sia sui treni regionali di Trenitalia (servizio ferroviario metropolitano “sfm”, treni “Regionali”, treni “Regionali Veloci”) sia sui servizi “sfm” eserciti da GTT S.p.A. nell’area urbana di Torino, come sopra descritta;

con DGR n. 13 – 6608 del 4 novembre 2013 “Adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i.”, la Giunta regionale ha predisposto l’ultimo adeguamento delle tariffe regionali relative al trasporto pubblico locale.

Dato atto che:

i suddetti provvedimenti hanno determinato il sovrapporsi di diverse modalità di tariffazione (zonale e pentachilometrica), facendo coesistere su una stessa tratta tariffe diverse, come nel caso della linea “Rivarolo (Pont) – Chieri” (SFM1);

con riferimento a quest’ultima, infatti, emerge che la prima tratta, da “Rivarolo (Pont) a Torino Porta Susa”, è regolato dal contratto di servizio ferroviario sottoscritto il 14 dicembre 2006 (repertorio n. 79) tra l’Agenzia per la mobilità piemontese e G.T.T. S.p.A. (società già concessionaria dello Stato per l’esercizio di servizi ferroviari in base agli Atti di Concessione di cui al D.M. Trasporti n. 4946 del 21/01/1959); mentre la seconda tratta, da “Torino Porta Susa a Chieri”, è regolato dal contratto (rep. n. 165 del 28 giugno 2011, per il periodo 2011-2016) tra

l’Agenzia per la mobilità piemontese e Trenitalia S.p.A., che lo ha subaffidato in gestione al G.T.T. S.p.A. in virtù delle previsioni dell’articolo 15, comma 1 del suddetto contratto di servizio. Per questi servizi, a seguito di accordo tra parti, per la corsa semplice viene applicata esclusivamente la tariffa zonale;

sulle tratte Settimo T.se a Torino Porta Susa e Porta Susa a Trofarello della suddetta linea sfm1 sono invece presenti altri servizi gestiti direttamente da Trenitalia (diversi da sfm1) a cui vengono applicate per la corsa semplice le tariffe pentachilometriche.

Dato atto, inoltre che, come emerge anche da verifiche disposte dalla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, si è in presenza di due diverse tariffe di corsa semplice per le stesse tratte ferroviarie: quella pentachilometrica, di cui al trasporto effettuato da Trenitalia S.p.A., e quella zonale, di cui al trasporto effettuato dal G.T.T. S.p.A.

Considerato che tale incongruenza determini la necessità di uniformare la tariffa da applicarsi alla suddetta tratta, si ritiene di provvedere ad integrare le disposizioni riportate, da ultimo, dalla D.G.R. n. 13-6608 del 4.11.2013, tenendo conto che la tariffa applicata da GTT S.p.A. rappresenti la normale evoluzione del sistema integrato “Formula” alla corsa semplice integrata extraurbana.

Dato atto, inoltre, che:

il comma 1bis dell’art. 12 della l.r. 1/2000 prevede che “Le norme per l’eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi”

la titolarità e la gestione del contratto di servizio ferroviario Regione Piemonte - Trenitalia S.p.A., Rep. n. 16255 del 28.06.2011, in attuazione alla DGR n. 48-1927 del 27 luglio 2015, sono state trasferite all’Agenzia per la mobilità piemontese con contratto rep. 222-0151 del 3 agosto 2015.

Si ritiene opportuno:

disporre, a parziale modifica della DGR n. 13 – 6608 del 4 novembre 2013, che ai collegamenti ferroviari della tratta Settimo Torinese - Torino - Chieri con stazione di origine o destinazione esterna al nodo di Torino, in luogo dell’applicazione delle tariffe pentachilometriche, Trenitalia S.p.A. possa applicare le tariffe di corsa semplice di cui all’allegato A), punto 7, della DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013;

demandare all’AMP, in quanto titolare dei contratti di servizio con Trenitalia, le modalità e i tempi per l’attuazione del presente provvedimento, stabilendo che gli atti assunti dall’AMP a tale scopo devono essere da questa comunicati formalmente alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

Visti:

il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422;  
la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;  
la DGR n. 140-3091 del 13 novembre 1995;  
la D.G.R. n. n. 22 – 5362 del 21 febbraio 2013;  
la DGR n. 13 – 6608 del 4 novembre 2013;

la DGR n. 48-1927 del 27 luglio 2015.

Quanto sopra premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di disporre, a parziale modifica della DGR n. 13 – 6608 del 4 novembre 2013, che ai collegamenti ferroviari della tratta Settimo Torinese – Torino - Chieri con stazione di origine o destinazione esterna al nodo di Torino, in luogo dell'applicazione delle tariffe pentachilometriche, Trenitalia S.p.A. possa applicare le tariffe di corsa semplice di cui all'allegato A), punto 7, della DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013;
- di demandare all'AMP, in quanto titolare dei contratti di servizio con Trenitalia, le modalità e i tempi per l'attuazione del presente provvedimento, stabilendo che gli atti assunti dall'AMP a tale scopo devono essere da questa comunicati formalmente alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)